



LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE POST-CALAMITA'

Art. 5

Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri

Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorita' politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarita' dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attivita' di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneita' nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento casa Italia, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le finalita' eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, puo' adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari.

Versione in vigore dal 1 aprile 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamita'
Estremi	Legge 18 marzo 2025, n. 40
Capo	I — Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-quadro-in-materia-di-ricostruzione-post-calamita/art-5-direttive-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it